

DELIBERAZIONE 5 MARZO 2019
80/2019/R/GAS

APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO DELLA SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1055^a riunione del 5 marzo 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2019 (di seguito: decreto 15 febbraio 2019);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 423/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 423/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 49/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 29 febbraio 2016, 77/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2016, 193/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 193/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/ GAS (di seguito: deliberazione 312/2016/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 1 settembre 2016, 475/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 475/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 76/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2017, 855/2017/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 68/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 121/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 121/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019 67/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 67/2019/R/GAS);
- il codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.a. (di seguito: Edison Stoccaggio), approvato dall’Autorità con deliberazione 116/07, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di stoccaggio di Edison Stoccaggio);
- la lettera trasmessa agli uffici dell’Autorità da Edison Stoccaggio in data 4 marzo 2019, prot. Autorità 5446 del 4 marzo 2019 (di seguito: lettera 4 marzo 2019).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità, all’articolo 24, comma 5, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e rigassificazione del gas naturale, all’articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dagli esercenti i predetti servizi;
- con la deliberazione 67/2019/R/GAS, l’Autorità ha adottato il testo integrato per la regolazione dello stoccaggio (di seguito: RAST) che riordina e in unico testo le disposizioni vigenti in materia di accesso al servizio di stoccaggio, tra cui:
 - le disposizioni in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale ancora attuali della deliberazione 119/05, il cui assetto originario è stato per quanto riguarda l’allocazione dei servizi, pressoché integralmente superato dall’evoluzione successiva al decreto-legge 1/12;
 - la disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’allocazione delle capacità di stoccaggio per il successivo anno termico o per periodi pluriennali e le disposizioni relative alla gestione dei servizi oggetto di conferimento, come da ultimo definita per l’anno termico 2018/2019 con deliberazione 121/2018/R/GAS;
 - la disciplina dell’allocazione delle capacità di stoccaggio di breve periodo, contenuta nella deliberazione 193/2016/R/GAS come recentemente integrata con la deliberazione 594/2018/R/GAS;
 - la disciplina relativa alla determinazione dei corrispettivi di stoccaggio, sulla base dei ricavi riconosciuti, contenuta nella deliberazione 49/2015/R/GAS, articoli da 9 a 13.

CONSIDERATO CHE:

- il TIB, all’articolo 10, comma 6, prevede che la giacenza in stoccaggio dell’utente possa essere offerta in garanzia, anche nella forma del pegno; e che tale garanzia è

consentita dal responsabile del bilanciamento solo su richiesta dell'utente e sulla base di un apposito accordo;

- in particolare, i codici di stoccaggio contengono disposizioni che permettono di offrire il gas in stoccaggio a titolo di pegno al responsabile del bilanciamento nell'ambito del relativo sistema di garanzie, nei limiti in cui le movimentazioni da stoccaggio non incidono sulla garanzia prestata;
- il comma 14.4 del RAST, prevede che nell'ambito del codice di stoccaggio sono disciplinate le modalità che consentono agli utenti la costituzione del diritto reale a garanzia a favore di terzi sul gas stoccato, secondo la fattispecie del pegno irregolare, ai sensi dell'art. 1851 c.c.;
- il comma 10.11 del RAST, prevede che le capacità e le prestazioni degli ulteriori servizi di modulazione eventualmente individuati dal Ministro in applicazione del decreto-legge 1/12, sono disciplinate nell'ambito del codice di stoccaggio nel rispetto delle relative disposizioni del Ministro e dei criteri definiti dall'Autorità.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il decreto 15 febbraio 2019, il Ministro ha emanato disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2019/2020, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermando in linea generale l'assetto previgente dei servizi di stoccaggio, hanno previsto all'articolo 1, comma 9, che la società Edison Stoccaggio destini una quota dello stoccaggio di modulazione a servizi che consentano un uso più flessibile della punta;
- con lettera 4 marzo 2019 Edison Stoccaggio ha presentato una proposta di aggiornamento del proprio codice contenente, in particolare:
 - disposizioni in materia di costituzione del pegno irregolare sul gas depositato in stoccaggio a favore di creditori terzi;
 - la disciplina del servizio di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto 15 febbraio 2019.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento di aggiornamento del codice di stoccaggio presentata da Edison Stoccaggio sia coerente con l'assetto dei servizi di stoccaggio recentemente riordinato con il RAST;
- sia, pertanto, opportuno approvare, per quanto di competenza dell'Autorità, la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio presentata da Edison Stoccaggio con lettera 4 marzo 2019

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, trasmessa da Edison Stoccaggio con lettera 4 marzo 2019 (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Edison Stoccaggio;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di stoccaggio, trasmesso da Edison Stoccaggio sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

5 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini